

Selezione di massime giurisprudenziali in materia di Patti Parasociali

Cass., sez. I, 23-11-2001, n. 14865.

In tema di contratti c.d. «parasociali», il patto in virtù del quale alcuni soci di una spa si vincolino a fare sì che coloro che detengono le partecipazioni azionarie, in loro possesso all'atto della conclusione del patto, abbiano e conservino la possibilità di designare un certo numero di amministratori e di sindaci della società, non è nullo, pur essendo a tempo indeterminato, non implicando una limitazione alle possibilità del socio di esercitare liberamente il proprio diritto di voto in assemblea, e potendo, quanto al rapporto meramente obbligatorio da esso derivante, essere in ogni tempo oggetto di recesso unilaterale da parte del socio firmatario.

T. Como, 31-01-2000.

I patti parasociali contemplati nell'art. 122 d.leg. n. 58 del 1998 non sono soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese, ma a semplice deposito presso il medesimo, ai sensi dell'art. 14 d.p.r. n. 581 del 1995.

Arb. Milano, 12-06-2000.

Nella società a responsabilità limitata il patto parasociale sottoscritto da tutti i soci è opponibile alla società.

Giudice registro T. Como, 31-01-2000.

I patti parasociali per i quali non siano stati tempestivamente adempiuti gli obblighi di pubblicità imposti dalla legge sono viziati da nullità sanabile mediante tardivo adempimento degli obblighi di legge.

Giudice registro T. Como, 31-01-2000.

È inammissibile l'istanza di cancellazione d'ufficio del deposito di un patto parasociale nullo poiché l'istituto della cancellazione d'ufficio è applicabile esclusivamente agli atti soggetti ad iscrizione, non anche a quelli soggetti a mero deposito, quali i patti parasociali.

A. Milano, 25-09-1998.

Il patto parasociale con il quale i soci di una srl si impegnano ad eseguire determinati finanziamenti a favore della società partecipata in proporzione delle rispettive quote integra la fattispecie del contratto a favore di terzo, non essendo a ciò di ostacolo il fatto che ciascun socio assuma contemporaneamente tanto le vesti di promittente - rispetto alla propria prestazione - quanto quelle di stipulante - rispetto alle prestazioni altrui - ed assumendo la predetta società il ruolo di terzo promissario.

T. Napoli, 18-02-1997.

Il patto parasociale con il quale il socio maggioritario di una snc nel contratto preliminare di alienazione di una quota della società promette all'acquirente di conferirgli in esclusiva l'amministrazione della società non è efficace nei confronti dei soci che non lo hanno sottoscritto, né nei confronti della società, trattandosi di negozio autonomo rispetto a quello societario, né è esperibile un'azione ex art. 2932 c.c., per ottenere una sentenza che produca gli effetti delle obbligazioni inadempite.

T. Roma, 20-12-1996.

I patti sindacali hanno efficacia solo obbligatoria fra i contraenti ed esterna alla società di cui non alterano struttura ed ordinamento istituzionali, e, pertanto, se disattesi, non incidono negativamente sulla validità delle delibere assembleari; nel contrasto fra l'obbligo parasociale e il diritto del socio di libera partecipazione alla formazione della volontà sociale, resta perciò inalterata la libertà dei singoli soci di votare anche in difformità dei patti parasociali, salve le conseguenze dell'inadempimento.

Cass., 23-02-1981, n. 1056.

I contratti cosiddetti parasociali, specie se stipulati dai soci di una società con la partecipazione di soggetti ad essi estranei, relativi al trasferimento, alla cessione, alle garanzie e ad altri diritti e obblighi conseguenti alla qualità dei soci, non hanno alcun effetto nei confronti della società, ove la stessa non vi partecipi con la regolare ed espressa rappresentanza dei suoi organi nei limiti dei loro poteri e non riconosca e assuma i relativi obblighi con atto dei suoi organi competenti e nella forma di legge.

A. Milano, 11-08-2000.

La violazione della convenzione di voto, attuata in assemblea mediante voto difforme rispetto a quello definito nell'ambito del patto parasociale, non incide sulla validità della deliberazione assembleare, ma produce conseguenze esclusivamente sul piano obbligatorio.

Cass., sez. I, 21-11-2001, n. 14629.

In tema di spa, il patto cd. «parasociale», con il quale alcuni soci concordino tra loro condizioni e modalità di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale vincola, per definizione, esclusivamente i soci contraenti, e non anche la società che è, rispetto al patto stesso, terza.

Cass., sez. I, 23-11-2001, n. 14865.

I patti parasociali (e, in particolare, i c.d. sindacati di voto) sono, nella loro composita tipologia (che non consente, pertanto, la riconduzione ad uno schema tipico unitario), accordi atipici, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi, su vari oggetti (nella specie, circa la nomina di amministratori societari), il loro diritto di voto in assemblea; il vincolo che discende da tali patti opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere «parasociale» e, conseguentemente, l'esclusione della relativa invalidità ipso facto), sicché non è legittimamente predicabile, al riguardo, né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio del voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare (operando il vincolo obbligatorio così assunto non dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare in un certo modo), poiché al socio non è in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere dell'inadempimento del patto.

Cass., sez. I, 18-07-2007, n. 15963.

Si deve riconoscere natura parasociale anche al patto cui partecipino soggetti non soci ogni qual volta l'oggetto dell'accordo verta sull'esercizio da parte dei soci di diritti, facoltà o poteri loro spettanti nella società.

Cass., sez. I, 20-06-2006, n. 14267.

Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale parasociale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosi ravvisare pertanto la

sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori; pertanto, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale parasociale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto.

T. Milano, 25-06-2006.

In presenza di una clausola volta a determinare la cessione unitaria delle partecipazioni di tutti i soci aderenti ad un patto parasociale (patto c.d. di co-vendita), l'attivazione della relativa procedura di vendita impedisce al socio di alienare autonomamente le proprie azioni.

A. Milano, 10-05-2002.

La violazione di un patto parasociale non costituisce motivo di impugnazione della delibera assembleare assunta in violazione di esso.

Cass., sez. I, 23-11-2001, n. 14865.

È valido il sindacato di voto avente ad oggetto la nomina degli amministratori della società; non è di ostacolo a tale riconoscimento la durata indeterminata del patto: la cui unica conseguenza è che ogni partecipante abbia diritto di recederne unilateralmente, in applicazione del principio generale di risolvibilità ad nutum dei rapporti conclusi senza prefissione di termine.

T. Lodi, 12-06-2002.

I patti parasociali, ed in particolare i sindacati di voto, sono validi, anche se a tempo indeterminato (sussistendo, in tal caso, il diritto di recesso ad nutum da parte dei soci sindacati).

T. Milano, 22-06-2001.

L'inserimento nell'atto costitutivo della clausola di prelazione conferisce efficacia reale all'originario accordo parasociale, che aveva efficacia meramente obbligatoria fra coloro che lo avevano pattuito e cioè fra i soci fondatori o fra tutti i soci in sede di successiva delibera totalitaria.

T. Milano, 02-07-2001.

Rientrano nella categoria dei patti parasociali comunemente definiti sindacati di gestione gli accordi con cui i soci si impegnano a fare in modo che gli amministratori nominati grazie ai loro voti si conformino a pattuizioni riguardanti la gestione societaria, replicandole nelle sedi opportune e dandovi esecuzione: in tali ipotesi i soci non svolgono alcuna attività gestoria all'interno della società e le loro pattuizioni possono essere attuate soltanto se e quando siano recepite ed attuate autonomamente dagli organi preposti della società.

T.a.r. Lazio, sez. II, 12-03-2002, n. 1897.

Il rapporto di controllo può individuarsi anche per effetto di un'influenza dominante esercitata sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali (nella specie, i patti parasociali annessi al contratto comportavano un'ingerenza del partner acquirente del quarantanove per cento del capitale tale da determinare un'influenza dominante nel controllo societario di Raiway).

T. Milano, 02-07-2001.

Il socio inadempiente a un sindacato di gestione è obbligato a risarcire agli altri soci aderenti allo stesso patto parasociale un danno pari al mancato utile provocato dal suo inadempimento.

T. Torino, 03-11-2006.

In presenza di una clausola contenuta in un patto parasociale che preveda la devoluzione alla competenza di un foro esclusivo qualsiasi controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del patto, spetta al giudice individuato da tale clausola la cognizione della domanda cautelare fondata sull'asserita violazione del patto medesimo, avente ad oggetto il diritto di prelazione e di gradimento in occasione della cessione di quote di una società, non rilevando in contrario né il fatto che lo statuto della società delle cui quote si tratta individui un diverso foro per le controversie relative ai rapporti sociali che la riguardano, né la previsione dell'art. 1, lett. c), d.leg. n. 5 del 2003, che assoggetta al c.d. rito societario le controversie in materia di patti parasociali.

T. Milano, 10-03-2006.

L'inserimento nello statuto di una società azionaria di una clausola di prelazione non implica necessariamente l'esistenza di un sottostante patto parasociale di analogo tenore tra i soci, i cui vincoli obbligatori possano essere perciò soppressi o modificati solo col consenso di tutti i contraenti a prescindere dalle modificazioni statutarie deliberate a maggioranza dall'assemblea, occorrendo viceversa che l'eventuale stipulazione di un tale patto parasociale sia in concreto provata da chi la invoca.

Cass., sez. I, 27-07-2004, n. 14094.

Se i diritti che derivano dai patti parasociali, che pur intervengono fra i soci, non sono soggetti alla prescrizione quinquennale ma a quella ordinaria decennale, a maggior ragione non sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c. i diritti derivanti da patti in cui una delle parti non sia socio, tenuto conto che la norma citata riguarda quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società o di situazioni determinate da relazioni sociali.

T. Milano, 09-06-2005.

Gli azionisti di minoranza possono far valere la responsabilità, contrattuale o aquiliana, dei soggetti inadempienti all'obbligo di promuovere l'Opa totalitaria (nella specie, azionisti legati da un patto parasociale), i quali, neutralizzando di fatto le sanzioni amministrative irrogate dalla Consob a fronte di tale violazione, abbiano consolidato la loro posizione di controllo della società, come conseguenza di ulteriori comportamenti causalmente idonei a mantenere l'effetto dannoso dell'inadempimento e i vantaggi ad esso connessi.

T. Genova, 08-07-2004.

È valido il patto parasociale comportante l'obbligo di votare in assemblea conformemente alle decisioni prese a maggioranza (per teste) dei partecipanti all'accordo prima della delibera assembleare.

T. Genova, 08-07-2004.

Va accolta la domanda cautelare che ordini al socio (e alla società fiduciaria che detenga le relative partecipazioni), inadempiente agli obblighi scaturenti da un sindacato di voto e di blocco e che abbia posto in essere una cessione in violazione di una clausola di prelazione statutaria, di esprimere il voto in assemblea in conformità alle delibere adottate a maggioranza dagli aderenti al patto di sindacato.

Consob, 06-08-2004.

Quando viene stipulato un sindacato azionario, per determinare se gli acquisti effettuati dagli aderenti comportino il superamento della soglia oltre la quale diventa obbligatorio presentare un'offerta pubblica di acquisto si devono sommare anche le azioni possedute senza esser vincolate nel patto.

Consob, 06-08-2004.

Per stabilire se gli acquisti compiuti di concerto dagli aderenti ad un sindacato di preventiva consultazione e di blocco comportino il superamento della soglia oltre la quale è obbligatorio presentare un'offerta pubblica di acquisto non si tiene conto delle azioni proprie comperate dalla stessa società emittente.

T. Genova, 08-07-2004.

Va sospesa l'efficacia (e non deve essere iscritta a libro soci) della cessione di quote di srl posta in essere in violazione di una clausola di prelazione statutaria e di un sindacato di blocco stipulato da alcuni soci.

A. Milano, 28-02-2003.

Sono soggetti agli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 122 d.leg. n. 58/1998 i patti parasociali in qualunque forma stipulati, e quindi anche quelli conclusi oralmente o per fatti concludenti, la cui prova può essere fornita anche per presunzioni.

T. Torino, 11-01-2005.

Non costituisce giusta causa di revoca degli amministratori la deliberazione dell'assemblea degli azionisti di ridurre il numero dei consiglieri in carica, se non si dimostra che l'esigenza di un risparmio sui compensi deriva in concreto da una sopravvenuta crisi economico-patrimoniale della società; nemmeno costituisce giusta causa di revoca degli amministratori la stipulazione da parte loro di un sindacato di voto con altri azionisti, se non si dimostra che l'adesione al patto parasociale abbia determinato una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e fedeltà da parte degli amministratori stessi, i quali avrebbero fatto prevalere il loro personale interesse su quello sociale, influenzando la formazione di delibere assembleari: in ogni caso l'onere di provare la sussistenza di una giusta causa grava sulla società che revoca gli amministratori dall'ufficio.

Arb. Napoli, 29-03-2007.

Il patto parasociale stipulato fra i soci di una srl (che non controlli una spa), ove non preveda un termine di durata, ma rechi una condizione risolutiva, è da considerarsi «a durata variabile» e soggetto a un termine massimo di durata di cinque anni, qualora l'evento dedotto in condizione possa verificarsi anche a lunga distanza di tempo dalla stipulazione del patto.

A. Milano, 20-12-2007.

I patti parasociali strettamente funzionali alla realizzazione di una fusione e contestuali all'approvazione del relativo progetto rientrano nell'esenzione di cui agli art. 106, 5° comma, lett. e), t.u.f. e 49, 1° comma, lett. f) del reg. emittenti.

T. Firenze, 19-09-2007.

I patti parasociali strettamente funzionali alla realizzazione di una fusione e contestuali all'approvazione del relativo progetto rientrano nell'esenzione di cui agli art. 106, 5° comma, lett. e) t.u.f. e 49, 1° comma, lett. f) del reg. emittenti.

T. Milano, 22-05-2008.

Sussiste la responsabilità contrattuale, nei confronti degli azionisti di minoranza, dei soggetti inadempienti all'obbligo di promuovere l'opa totalitaria (nella specie, azionisti legati da un patto parasociale), anche qualora le sanzioni civili previste (sospensione del diritto di voto e alienazione

della partecipazione eccedente la soglia di riferimento dell'opa obbligatoria) siano state tempestivamente irrogate e adempiute.

Cass., sez. I, 05-03-2008, n. 5963.

La violazione di un patto parasociale, ove si preveda il diritto di prelazione dei soci in caso di alienazione delle azioni, obbliga il socio inadempiente al risarcimento del danno.

A. Milano, 15-01-2007.

I soggetti inadempienti all'obbligo di promuovere l'opa totalitaria (nella specie, azionisti legati da un patto parasociale) rispondono, nei confronti degli azionisti di minoranza, a titolo di responsabilità aquiliana (segnatamente, precontrattuale), con riferimento alla lesione dell'affidamento che i soci potrebbero aver nutrito sul rituale adempimento dell'iter procedimentale finalizzato a perfezionare l'offerta pubblica, data anche la presenza di sanzioni civili idonee da sole a neutralizzare l'eventuale violazione del mancato offerente.

Cass., sez. I, 05-03-2008, n. 5963.

I patti parasociali sono accordi atipici volti a disciplinare unicamente i rapporti interni tra gli azionisti ad essi aderenti; il vincolo che ne discende opera dunque su un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale: dal loro carattere «parasociale» deriva pertanto l'esclusione della relativa invalidità ipso facto.

Cass., sez. I, 01-07-2008, n. 17960.

Nonostante il suo inserimento in uno statuto societario, la circostanza che la clausola di gradimento acquisisca una coloritura sociale piuttosto che mantenga la sua natura parasociale, con la conseguenza della non necessaria manifestazione dell'espressione del consenso dei soci in ambito assembleare, come da espressa previsione statutaria, costituisce oggetto di un accertamento interpretativo di fatto riservato al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivato.

T. Milano, 30-10-2008.

L'impegno assunto in un patto parasociale con un socio di seguirne le indicazioni non esonera l'amministratore di una società a responsabilità limitata dalla responsabilità per la sua negligente gestione.

T. Milano, 20-01-2009.

È legittimo il ricorso ai provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. per ottenere - in adempimento a un patto parasociale - l'ordine del giudice diretto ad alcuni soci aderenti al patto di votare nell'assemblea della società in conformità agli obblighi assunti.

C. Stato, sez. V, 26-11-2008, n. 5845.

Nell'ambito delle società per azioni i c.d. patti parasociali costituiscono un accordo atipico tra soci, o anche tra soci e un terzo, ma con la necessaria partecipazione di almeno un socio, che si caratterizza per un collegamento funzionale con il contratto societario, dal quale è peraltro strutturalmente distinto, il quale può riguardare le deliberazioni societarie (sindacato di voto), il mantenimento di una determinata proporzione tra i componenti la compagine tale da riflettersi in

modo vincolante nelle decisioni impegnative degli organi d'amministrazione (sindacato di gestione) ovvero la stabilizzazione temporale di uno specifico assetto proprietario (sindacato di blocco).

C. Stato, sez. V, 26-11-2008, n. 5845.

Nell'ambito delle società per azioni il vincolo, che discende dai c.d. patti parasociali, opera su un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale, sicché non è sostenibile né che al socio stipulante è impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio del voto in assemblea, né che il patto stesso pone in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare o la formazione del capitale, poiché al socio non è impedito di scegliere il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito della votazione assembleare o un proprio atto negoziale prevalga sul rischio di dover rispondere dell'inadempimento del patto, trattandosi in definitiva di accordi non assistiti da coercibilità in forma specifica, la violazione dei quali comporta, se previsto dalla disciplina di riferimento applicabile al caso di specie, la sanzione risarcitoria.

T.a.r. Lazio, sez. I, 08-10-2008, n. 8835.

In base all'art. 33 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa alla deliberazione della Consob con la quale si accerta l'avvenuta stipulazione di un patto parasociale non pubblicato rilevante ai sensi dell'art. 122, 5° comma, lett. c) d.leg. 24 febbraio 1998 n. 58 avente ad oggetto l'acquisto concertato di azioni ordinarie, dal momento che tale attività costituisce esplicazione della funzione di vigilanza sul credito.

Cass., sez. I, 05-06-2007, n. 13164.

Il collegamento negoziale, il quale costituisce espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, si che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa, e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio; accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (in applicazione di tale principio, la suprema corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, la quale, pur ravvisando un collegamento negoziale tra il contratto preliminare di cessione delle quote sociali, concluso tra i soci di maggioranza di una società ed un terzo, anche per persona da nominare, ed un patto parasociale con cui il terzo si era impegnato ad accettare l'opzione di cessione delle quote di un socio di minoranza, aveva ritenuto che tale obbligo non fosse venuto meno per il fatto che le quote di maggioranza erano state intestate ad un soggetto diverso dal promittente acquirente, in quanto il patto parasociale costituiva un regolamento contrattuale autonomo e distinto dal preliminare, che individuava l'obbligato all'acquisto proprio nella persona del promittente).

Cass., sez. I, 18-07-2007, n. 15963.

La circostanza che i patti parasociali, in particolare i sindacati di voto, siano in linea generale da considerarsi legittimi, e in quanto tali destinati a operare su un piano obbligatorio, non esclude che essi possano risultare illegittimi qualora, in una specifica fattispecie, il vincolo assunto dai contraenti si ponga in contrasto con norme imperative o appaia comunque tale da configurare uno

strumento di elusione di quelle norme o dei principi generali dell'ordinamento che ad esse sono sottesi.